



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 28/TFT del 23 giugno 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 20 giugno 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 125

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Proc.18397/70 pfi 21-22/PM/rn del 30.05.2022 (Coppa Regionale Under 16)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD F.C. Fenix a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante sig. Cifinelli.

Visto il provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel C.U. n.262/AA del 6.05.2022 con il quale si dà atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la società **ASD F.C. Fenix**, in quanto tale società non ha provveduto al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dall'art. 126 del CGS. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La società deferita faceva pervenire memorie difensive con dichiarazione di pagamento tardivo dell'ammenda.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per la società **ASD F.C. Fenix** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 600,00 di ammenda. La società Asd Fc Fenix per conto del Presidente sig. Cifinelli Giovanni regolarmente comparso ha dichiarato e provato di aver pagato la sanzione, così come patteggiata il giorno 26/5/2022, avendo appreso del comunicato pubblicato sul sito della FIGC nazionale qualche giorno prima del pagamento perché recatosi presso il Cr Campania. Ha dichiarato altresì di essere stato colpito da infarto nel mese di novembre 2021 (per il quale è stato costretto a sottoporsi a successivi e periodici controlli e ricoveri ospedalieri), e di aver pertanto delegato i propri collaboratori al controllo della pubblicazione del comunicato con il quale aveva patteggiato la sanzione. Tutta la documentazione sanitaria è stata esibita nel corso della sua audizione. Alla luce di quanto esposto, dalla risultanza degli atti esibiti e quelli acquisiti, Questo Tribunale ritiene di adottare il seguente provvedimento, per i motivi che seguono: risulta dagli atti che il Presidente della società Fc Fenix ha effettivamente pagato la somma patteggiata in ritardo rispetto al termine previsto, ovvero 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della Figc. Ciononostante viste le circostanze addotte e provate dal Presidente della società deferita sig. Cifinelli Giovanni che

dimostrano la sua buona fede, ed avendo lo stesso provveduto a pagare quanto patteggiato comunque prima del secondo deferimento, questo Tribunale ritiene di non accogliere la richiesta della Procura Federale. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, ritiene di applicare per la società ASD F.C. Fenix, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, ritiene di non accogliere la richiesta della Procura Federale per il pagamento dell'ammenda di euro 600,00.**

Così deciso in Napoli, in data 20.06.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 124

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

Proc.17974/436 pfi21-22/PM/ps del 24.05.2022 (Campionato di Serie C2 Calcio A 5)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Guida Mattia all'epoca dei fatti calciatore tesserato per le società ASD Go Samba; violazione dell'art.4 comma 1 e 35, comma 1 del CGS, per avere lo stesso, in data 18.12.2021 alla fine della gara Asd Go samba – Sporting Casoria Futsal 2019 valida per il campionato di serie C2 Calcio a 5 del C.R. Campania, inseguito l'Arbitro dell'incontro all'uscita dagli spogliatoi, dai quali lo stesso direttore di gara scappava dopo essersi divincolato da un altro dirigente che lo aveva a sua volta aggredito; in tale frangente, inoltre, il sig. Mattia Guida lanciava all'indirizzo del direttore di gara una bottiglia piena d'acqua senza tuttavia colpirlo; **La Società ASD Go Samba** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Guida Mattia così come descritta in precedenza.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Guida Mattia** della società **ASD Go Samba**, la sanzione di mesi dieci (10) di squalifica; per la società **ASD Go Samba**, € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale letti gli atti di indagine svolti dalla Procura Federale, nonché risultanze probatorie acquisite, rileva che emerge inequivocabilmente quale autore della condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, il sig. Guida Mattia, poiché individuato il 17.03.2022 dal tesserato Raffaele D'Avino che nell'interrogatorio reso alla Procura Federale, a precisa domanda ha indicato il sig. Guida Mattia quale protagonista del lancio della bottiglia di acqua in direzione del Direttore di gara nei pressi dell'uscita. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

per: il calciatore Guida Mattia della società ASD Go Samba, la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica; per la società ASD Go Samba, in considerazione della sanzione comminata alla società Asd Go Samba di euro 200,00 nel C.U. n. 42/C5 del 23.12.2022, in continuazione per gli stessi fatti, commina la sanzione di euro 100,00 di ammenda e, quindi, una ammenda complessiva di euro 300,00.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 20.06.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI il 23 giugno 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**